

(Codice interno: 284043)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1886 del 14 ottobre 2014

Approvazione del riparto e delle Linee guida di gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili - annualità 2011 (legge 68/99, art. 13). Deliberazione CR n. 2 del 9.01.2013.*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è finalizzato a riconoscere ai datori di lavoro che hanno assunto disabili nel 2011 gli incentivi previsti dall'art. 13 della legge 68/99 finanziati con il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'art. 13, comma 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili che viene ripartito proporzionalmente tra le regioni sulla base delle richieste di agevolazioni presentate nelle singole regioni dai datori di lavoro che hanno assunto disabili con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale fondo però, a seguito della riduzione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario, dal 2009 non è riconosciuto a dette regioni.

I contributi alle assunzioni per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99 sono concessi dalle Regioni, a valere su detto fondo nei limiti di capienza dello stesso.

Tra il 2001 e il 2009 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasferito complessivamente alla Regione del Veneto circa 62 milioni di euro, sui quali si sono prodotti residui che sono stati già sufficienti ad assicurare la copertura delle agevolazioni in parola per le assunzioni di disabili avvenute nel 2010 e sono tali anche per riconoscere le agevolazioni annualità 2011.

Le richieste di incentivo per assunzioni di disabili con i requisiti previsti all'art. 13 della legge 68/99 e DI 27.10.2011 sono state in Veneto 368 nel 2011.

La misura dell'incentivo è prevista dalla legge ed è pari al 60 % del costo salariale annuo per le assunzioni di disabili psichici e intellettivi e di disabili fisici con percentuale di invalidità superiore al 79 %, mentre è pari al 25 % del costo salariale annuo per le assunzioni di disabili fisici con percentuale di invalidità tra il 67 e il 79 % e sono da riconoscere solo per assunzioni avvenute con contratto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente alla verifica della permanenza nel posto di lavoro per almeno 12 mesi.

Annualmente dal 2009 con l'approvazione del riparto delle risorse del fondo nazionale sono approvate anche le Linee guida di gestione del fondo per il riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro che assumono disabili. Le linee guida che con il presente provvedimento si pongono in approvazione confermano le linee guida approvate per il riconoscimento delle medesime agevolazioni annualità 2010. Si introduce solamente il limite massimo per il riconoscimento dell'incentivo basato sul costo salariale di 25.000,00 euro, che significa un incentivo di 16.000 euro per le assunzioni con incentivo pari al 60 % del costo salariale e un incentivo di 8.250,00 per le assunzioni con incentivo al 25 %.

L'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ripropone le richiamate Linee guida con la novità di cui sopra. Nel 2011 le richieste di incentivo in parola, applicando i criteri riportati in dette linee guida, per le 368 assunzioni ammontano a euro 3.139.009,00.

L'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contiene l'assegnazione delle risorse per il riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro suddivise per provincia.

Il compito di erogare tali incentivi è stato affidato dalla Giunta regionale con DGR n. 3070 del 3 ottobre 2006 a Veneto Lavoro, con il quale si è stipulata apposita convenzione che prevede che all'ente strumentale sia riconosciuto per l'espletamento del servizio di erogazione degli incentivi a titolo di rimborso per gli oneri derivanti dalle operazioni di liquidazione un importo forfettario nella misura del 2 per mille del finanziamento annuale del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Sulle modalità di riparto e la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili - esercizio 2011, ha espresso parere favorevole all'unanimità la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e il comitato di coordinamento istituzionale nelle sedute del 17 aprile 2012. Sulla presente deliberazione è stato richiesto con CR n. 2 dell'9.01.2013, come prescrive l'art. 9, comma 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, il parere della terza commissione consigliare, che nella seduta del 24.01.2013 esaminata la proposta, ha espresso parere favorevole al testo senza modifiche.

Al fine di rispettare i tetti di spesa di cui al Patto di stabilità interno non è stato possibile provvedere precedentemente all'assunzione di impegno e conseguente liquidazione delle risorse di cui al presente atto. Benché il fondo stesso sia ancora soggetto a Patto, a seguito di sopravvenuta normativa statale che impone a tutte le Regioni limiti minimi di pagamento sul fondo in oggetto, risulta ora necessario provvedere all'approvazione di quanto esposto in premessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Legge 12 marzo 1999, n.68;
- Visto il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2010;
- Visto il Decreto interministeriale del 27 ottobre 2011;
- Vista la DGR n. 3070 del 3 ottobre 2006;
- Vista la legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 e in particolare l'art. 9 comma 1;
- Visto l'art. 42, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- Viste le richieste di incentivo dei datori di lavoro che hanno assunto disabili nel 2011 pervenute per il tramite delle Province;
- Visto il parere n. 341 del 24 gennaio 2013 della III commissione consigliare;
- Ritenuto di dover procedere con l'adozione delle Linee guida di gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili annualità 2011 sulla base dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68 come sostituito dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247;
- Visto l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2001, n.16
- Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l'**allegato A** alla presente deliberazione "Linee guida di gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili annualità 2011 sulla base dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e secondo i criteri e modalità definite dal Decreto interministeriale del 27.10.2011";
3. di ammettere nella misura massima di incentivi all'assunzione, prevista all'art. 13 della legge 68/99 per la prima annualità, i datori di lavoro che hanno assunto disabili nel 2011;
4. di approvare il riparto tra le Province del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili anno 2011 per un ammontare di euro 3.139.009,00, comprensivo del contributo parziale e forfettario di cui all'art. 13 comma 1 lett. d) legge 68/99, a valere sulle risorse assegnate al Veneto del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, negli importi di cui all'**allegato B**;
5. di incaricare la Sezione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
6. di impegnare a favore del beneficiario Veneto Lavoro l'importo di euro 3.145.287,00 sul capitolo n. 23029 ad oggetto "Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", codice SIOPE 1-05-03 - codice gestionale 1549, del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità. Tale somma è comprensiva del totale delle

richieste di incentivo dei datori di lavoro che hanno assunto lavoratori disabili in convenzione nel 2011 che è pari a euro 3.139.009,00 e del costo per il servizio di erogazione delle agevolazioni ai suddetti datori di lavoro svolto dall'ente strumentale pari al 2 per mille del finanziamento (euro 6.278,00);

7. dare atto che l'importo verrà liquidato in unica soluzione a Veneto Lavoro come previsto nella deliberazione n. 3070 del 3 ottobre 2006;

8. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 6) è stata accertata e interamente riscossa nel correlato capitolo d'entrata n. 1704;

9. di dare atto che non si tratta di debito commerciale;

10. di dare atto che il presente trasferimento non è soggetto al monitoraggio di cui alla deliberazione n. 911 del 18 giugno 2013;

11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

12. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 1886 del 14 ottobre 2014**

pag. 1/4

Linee guida di gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili annualità 2011 sulla base dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e secondo i criteri e modalità definite dal Decreto interministeriale del 27.10.2011.

Premessa

I datori di lavoro che nel 2011 hanno assunto disabili a tempo indeterminato stipulando con i Servizi per l'impiego della Provincia la convenzione di integrazione lavorativa ex art. 11, comma 4 della legge 68/99, utilizzando i modelli approvati dalla Regione con DGR n. 3069 del 21.10.2008, avevano la facoltà di chiedere l'ammissione alle agevolazioni previste dal nuovo art. 13 della suddetta legge.

Ai sensi del citato art. 13 comma 1 lett. a) e b) l'agevolazione consiste in un contributo all'assunzione del disabile assunto a tempo indeterminato calcolato sulla base del costo salariale annuo.

Per costo salariale si intende come definito dal regolamento comunitario n. 800 del 6 agosto 2008 che ha sostituito il reg. n. 2204/2002:

“l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) la retribuzione lorda prima delle imposte*
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali*
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari”*

Si individuano perciò come rientranti nei costi salariali

- a) la retribuzione lorda prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota di TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive;*
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL;*
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.*

Tali costi salariali devono essere intesi già al netto degli eventuali sgravi contributivi previsti dalle vigenti leggi.

La misura di detto incentivo può essere:

- nella misura massima del 60 % del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il DPR 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
- nella misura massima del 25 % del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 % e il 79 % o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nel precedente punto.

La misura dell'incentivo è sottoposto al massimale del costo salariale di 25.000,00 euro di modo che, qualora il costo salariale sostenuto dal datore di lavoro riferito al lavoratore disabile assunto sia superiore al citato importo l'ammontare dell'incentivo è calcolato sull'importo di 25.000,00 euro. Per le assunzioni di disabili pertanto per le quali è riconosciuto un incentivo del 60 % del costo salariale l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro è 16.000,00 euro, mentre per le assunzioni con incentivo del 25 % l'incentivo massimo riconoscibile è 8.250,00 euro.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1886 del 14 ottobre 2014

pag. 2/4

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lett. d) l'agevolazione può consistere in un contributo forfettario parziale alle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Tale contributo può essere cumulabile con l'incentivo all'assunzione e anche per questo contributo deve essere stata sottoscritta la convenzione di integrazione lavorativa.

La misura massima del contributo viene stabilita nel 90 % dei costi sostenuti e nel limite forfettario per singolo contributo di euro 20.000.

Ammissione alle agevolazioni

La verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge 68/99 e precisati dal decreto interministeriale 27.10.2011 per l'ammissibilità delle richieste di contributo è curata dai Servizi per l'impiego delle Province.

I datori di lavoro avanzano la suddetta richiesta di agevolazione mediante la stipula della convenzione di integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge 68/99 o la convenzione di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'art. 12.

Per il 2011 le Province hanno raccolto i dati di ciascuna richiesta di incentivo, compilato l'apposito format predisposto dal Ministero del lavoro e PS contenente tutte le informazioni previste dal DI del 27.10.2011.

Concessione delle agevolazioni

Il riconoscimento di tali agevolazioni è soggetto alle seguenti condizioni:

- la concessione degli incentivi è subordinata alla verifica della permanenza dei rapporti di lavoro.
- L'entità dell'agevolazione viene determinata a posteriori dal datore di lavoro sulla base del costo salariale effettivamente sostenuto dallo stesso in dodici mesi per il disabile assunto. Qualora il costo salariale effettivo risulterà superiore al costo salariale presunto, dichiarato al momento della richiesta di agevolazioni, l'entità dell'agevolazione viene determinata sulla base del costo salariale presunto, a meno che il maggior importo del costo salariale effettivo non sia dovuto a:
 - o Incremento dell'orario settimanale rispetto a quello previsto al momento dell'assunzione;
 - o Rinnovi contrattuali;
 - o Passaggio di livello contributivo.
- Non si procederà all'erogazione delle agevolazioni qualora il rapporto di lavoro cessi prima del superamento del periodo di prova e nei casi in cui siano state presentate dichiarazioni mendaci in ordine al costo salariale effettivo o colpevolmente imprecise.
- Si avrà invece una rideterminazione dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del DI 27.10.2011, qualora il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore ai 12 mesi con superamento del periodo di prova e con il licenziamento del lavoratore disabile assunto. Se invece il rapporto di lavoro si sia risolto per dimissioni o risoluzione consensuale il datore di lavoro non percepirà l'agevolazione.

L'elenco dei datori di lavoro che hanno fatto richiesta di agevolazioni per assunzioni di disabili in regime di convenzione nel 2011 viene trasmesso all'ente strumentale Veneto Lavoro, cui con la DGR 3070 del 3.10.2006 è stato affidato il compito di erogare le agevolazioni in parola.

Veneto Lavoro, pertanto, trascorsi 12 mesi dall'assunzione chiederà ai datori di lavoro l'invio del modello appositamente predisposto in cui il datore di lavoro dichiarerà il costo salariale effettivamente sostenuto per il disabile assunto, dettagliando tutte le voci che lo compongono e tutte le informazioni necessarie per liquidare le agevolazioni.

I datori di lavoro dovranno restituire i suddetti modelli entro 30 giorni dal loro ricevimento, nel caso di mancato invio della documentazione nei termini suindicati, Veneto Lavoro provvederà ad inviare al datore di

ALLEGATO A alla Dgr n. 1886 del 14 ottobre 2014

pag. 3/4

lavoro una lettera di diffida ad adempiere assegnando un nuovo termine non inferiore a 60 giorni per la restituzione delle informazioni necessarie per effettuare l'erogazione del contributo. Qualora il datore di lavoro non adempia, entro tale nuovo termine, si riterrà decaduto dal diritto a ricevere le agevolazioni. Tale previsione è da applicare anche per il riconoscimento delle agevolazioni a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

Le agevolazioni per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro sono concesse per i disabili assunti in regime di convenzione con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, sulla base di idonea fatturazione, previa verifica della congruità dei costi di adeguamento del posto di lavoro e nel limite massimo del 90 % dei costi sostenuti e documentabili e comunque per un importo non superiore a 20.000,00 euro.

Cumulabilità degli incentivi

Sgravi contributivi riconosciuti sulla base di leggi statali abbattano il costo salariale annuo del lavoratore disabile assunto, egli incentivi concessi a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da leggi statali o da iniziative regionali, anche per gli stessi costi, a meno che la cumulabilità non sia esclusa espressamente dalla disciplina che regola questi ulteriori contributi e purché tale cumulo non si traduca in una intensità di aiuto superiore al 75 % dei costi rilevanti per l'impiego del lavoratore disabile nel 2009, come prevede il regolamento comunitario 800/2008.

Regime di aiuto

Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

Erogazione delle agevolazioni

Veneto Lavoro verifichi le condizioni per la concessione delle agevolazioni e acquisita la dichiarazione del datore di lavoro in ordine al costo effettivo annuo per il disabile assunto eroga in un'unica soluzione l'agevolazione nei limiti indicati dalla normativa e precisati nel presente provvedimento.

Veneto Lavoro eroga il contributo, per i datori di lavoro privati esercenti imprese, assoggettandolo alla ritenuta nella misura del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, così come prescrive l'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

Veneto Lavoro provvede a versare le somme trattenute alla Agenzia per le Entrate e consegnare al datore di lavoro beneficiario dell'incentivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo in cui è stata effettuata la ritenuta alla fonte, una apposita certificazione attestante le somme corrisposte e delle ritenute operate.

Veneto Lavoro entro il 30 giugno 2013 trasmette alla Regione una relazione attestante i finanziamenti erogati con il fondo, compatibilmente con i trasferimenti regionali delle risorse necessarie per effettuare l'erogazione delle agevolazioni.

La relazione deve contenere per ciascuna delle assunzioni agevolate l'importo del costo salariale presunto dichiarato nella convenzione e l'importo salariale effettivo, le rideterminazioni dell'incentivo.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1886 del 14 ottobre 2014

pag. 4/4

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, gli incentivi vengono concessi od erogati al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere l'incentivo e che in capo al medesimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per l'instaurazione del quale era stato richiesto l'incentivo.

Al tal fine il soggetto subentrante presenta domanda di subentro a Veneto Lavoro corredandola di tutta la documentazione attestante uno degli eventi di cui sopra attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per il quale era stato richiesto l'incentivo.

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte dell'ente Veneto Lavoro.

Allegato B) Dgr n.

del

pag. 1 /1

ALLEGATOB alla Dgr n. 1886 del 14 ottobre 2014**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura***Riparto a livello provinciale del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili -
anno 2011***

	numero assunzioni agevolate al 25 %	assunzioni di disabili agevolati al 25 % del costo salariale annuo	numero assunzioni agevolate al 60 %	assunzioni agevolate al 60 % del costo salariale annuo	contributi forfettari adattamento posto di lavoro	totale
Belluno	4	22.124,00	14	145.174,00		167.298,00
Padova	13	62.430,00	46	483.044,00		545.474,00
Rovigo	4	15.100,00	8	83.026,00		98.126,00
Treviso	30	152.101,00	91	909.226,00		1.061.327,00
Venezia	8	36.769,00	34	298.772,00		335.541,00
Verona	19	95.045,00	38	388.199,00		483.244,00
Vicenza	15	70.178,00	44	377.821,00		447.999,00
Totale	93	453.747,00	275	2.685.262,00		3.139.009,00